

INCARICO PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA

PREMESSO CHE

- a) l'art 21 comma 1 del DPR 26 ottobre 1072, n. 633, in seguito "Decreto IVA", al comma 1 dispone che «Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo»;
- b) alla lettera n) del comma 2 dell'art 21 del Decreto IVA è disposto che nel caso di fattura, emessa da un terzo occorre l'annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal terzo;
- c) l'art 21 comma 1 del Decreto IVA dispone che «L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione.»;
- d) l'amministrazione finanziaria per il caso di fattura elettronica ha precisato, in tal senso infatti la Circolare Agenzia delle entrate 19 ottobre 2005, n. 45 e la Circolare Agenzia delle Entrate del 24/06/2014 n. 18, che «i requisiti di autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantiti mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente. Qualora il cedente o prestatore abbia incaricato il proprio cliente o un terzo di emettere per suo conto la fattura, occorre che l'origine e l'integrità del documento elettronico siano garantiti dal soggetto emittente il quale è tenuto ad apporre la propria firma elettronica qualificata o digitale». Ha inoltre aggiunto, nella medesima circolare che «Al riguardo, occorre tener conto degli accordi intervenuti tra il cedente/prestatore ed il cliente/terzo, a seconda che questi prevedano l'invio del documento finale già redatto, oppure il semplice flusso di dati da aggregare per la compilazione del documento finale, ovvero la sua messa a disposizione. Nella prima ipotesi, l'emittente è sempre il cedente/prestatore, che deve pertanto apporre la propria firma elettronica. Nella seconda e nell'ultima ipotesi, invece, emittente è il cliente/terzo, che provvede ad aggregare i dati e, quindi, a generare il documento trasmettendolo al destinatario o mettendolo comunque a sua disposizione. È questi, di conseguenza, che dovrà apporre la propria firma elettronica. In ogni caso, occorre annotare in fattura che la stessa è stata compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, dal terzo (articolo 21, comma 2, lettera n), del D.P.R. n. 633 del 1972)»;
- e) ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Decreto IVA, la fattura deve essere datata e numerata progressivamente e la numerazione progressiva deve essere rispettata anche quando la fattura non è emessa direttamente dal soggetto passivo ma, per suo conto, da un terzo;
- f) l'amministrazione finanziaria ha infatti precisato in tal senso, con la Circolare del 03/05/2013 n. 12, che per espressa previsione dell'articolo 21, comma 1 «la fattura elettronica si ha per emessa, tra l'altro, quando viene "messa a disposizione del cessionario o committente", ad esempio sul sito o sul portale elettronico dell'emittente ovvero del terzo incaricato dell'emissione per suo conto. Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni»;
- g) nel caso di fatturazione elettronica alla pubblica amministrazione ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del DM 3 aprile 2013 n. 55 la fattura dovrà contenere i dati di cui all'Allegato "A" - Formato della fattura elettronica e nel caso di fatturazione elettronica a soggetti diversi dalla P.A. trasmesse tramite il sistema di intercambio (Art. 1 c. 2 e 3 del D.Lgs 5 agosto 2015 n. 127) dovrà contenere i dati di cui al Provvedimento Prot. N. 89757 del 30 Aprile 2018 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; dati che dovranno essere comunicati al terzo incaricato dell'emissione nelle modalità in seguito indicate;
- h) nel caso di fatturazione elettronica trasmessa con il sistema di interscambio la fattura dovrà contenere i dati del Soggetto Emittente vale a dire del terzo incaricato dell'emissione;
- i) Il D.Lgs n. 127/2015 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione il Sistema di Interscambio ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato secondo il formato della fattura elettronica di cui all'Allegato "A" - Formato della fattura elettronica del DM 3 aprile 2013 n. 55;
- l) il Cliente, ha conferito ZUCCHETTI l'incarico di emettere la fattura elettronica per conto del Cliente stesso per le fatture elettroniche che il medesimo Cliente deve emettere per cessioni e/o prestazioni alla Pubblica Amministrazione come definita dall'Art. 1 comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e/o per cessioni e/o prestazioni a soggetti differenti dalla Pubblica Amministrazione, residenti nel territorio dello Stato;

ZUCCHETTI SPA EFFETTUERA' LE SEGUENTI ATTIVITA'

emissione, per conto del cliente, delle fatture elettroniche che lo stesso dovrà emettere per cessioni e/o prestazioni alla Pubblica Amministrazione - Pubbliche Amministrazioni come definite dall'Art. 1 comma 209 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e/o a soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione residenti nel territorio dello Stato.

Le fatture saranno emesse in conformità delle normative indicate alle lettere g) ed h) delle premesse. L'incarico deve intendersi conferito per la sola emissione delle fatture elettroniche di cui alle predette normative. Per l'emissione, il cliente comunicherà di volta in volta le fatture da emettere mediante collegamento al sito internet di Zucchetti, inviando alla stessa i dati relativi alla fattura.

Per ogni fattura da emettere il cliente opererà in conformità a quanto stabilito nelle CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DIGITAL HUB PER E-COMMERCE dallo stesso già accettate.

Il presente incarico potrà essere revocato alla Zucchetti e/o dalla stessa cessato, mediante comunicazione che dovrà essere trasmessa a mezzo PEC con un preavviso di 7 giorni.

Il Cliente dichiara di essere edotto e di accettare, in attuazione dell'obbligo normativo, che per le fatture emesse dalla Zucchetti spa per proprio conto, la ZUCCHETTI sia indicata quale soggetto emittente della fattura.

Il Cliente è edotto ed accetta che l'incarico conferito potrà essere revocato alla Zucchetti e/o dalla stessa cessato, mediante comunicazione che dovrà essere trasmessa a mezzo PEC con un preavviso di 7 giorni.